RICHIESTA DI CHIARIMENTI SUL DOCUMENTO IN MATERIA DI SUPERAMENTO DEL PRECARIATO NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI APPROVATO DALLA CONFERENZA NELLA RIUNIONE DEL 15 FEBBRAIO 2018

Punto 6 C) – Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Con nota prot. n. 19553 del 6 marzo 2018 l'Assessore alla Salute della Regione Sicilia chiede al Presidente della Conferenza delle Regioni e della Province Autonome un'ulteriore trattazione, in seno alla stessa Conferenza, del documento approvato in data 15 febbraio 2018 sull'applicazione dell'articolo 20 del D.Lgs. 75/2017 e delle circolari n. 3/2017 e n. 1/2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in materia di superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare si chiede di estendere le procedure di stabilizzazione alla dirigenza professionale e tecnica e di precisare se tali procedure possano riguardare anche il personale non più precario.

Per quanto riguarda la prima questione si evidenzia che la circolare del Ministro per la semplificazione la pubblica amministrazione n. 3/2017, come riportato nel predetto documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 15 febbraio 2018, ha precisato che il personale, dirigenziale e non, stabilizzabile è "il personale direttamente adibito allo svolgimento delle attività che rispondono all'esigenza prescritta dalla norma, di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari". A parere di chi scrive è evidente che il personale dirigenziale "direttamente" adibito allo svolgimento delle predette attività non può che essere il solo personale del ruolo sanitario.

Del resto la predetta conclusione è coerente con quanto precisato dal Ministero della Salute con nota prot. n. 0055338 del 16.11. 2016 che, condividendo la posizione in materia assunta dal coordinamento tecnico della Commissione Salute, ha individuato solo i profili del ruolo sanitario (e, per quanto riguarda il comparto, gli OSS e gli Autisti di ambulanza) tra quelli destinatari delle procedure di stabilizzazione in rapporto alla locuzione "tecnico professionale", utilizzata in relazione alle procedure di reclutamento speciale previste dall'articolo 1, comma 543 della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016). Si sottolinea, al riguardo, che il comma 11 dell'articolo 20 fa riferimento, per il rinvio operato al precedente comma 10, proprio alle disposizioni dell'articolo 1, comma 543 della L. 208/2015.

Con riferimento poi alla seconda questione posta, si osserva che il comma 1 dell'articolo 20 (e la rubrica dello stesso articolo), precisa che le procedure di stabilizzazione sono volte al superamento del precariato. Conseguentemente non sembra possibile procedere alla stabilizzazione del personale che sia già stato assunto a tempo indeterminato, quanto meno in profilo equivalente o superiore a quello oggetto delle procedure di stabilizzazione. Diversamente si potrebbe anche configurare un'elusione delle disposizioni di cui all'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001 in materia di mobilità del personale.

Peraltro, al di là del merito, non appare opportuna una modifica di un documento recentemente approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, anche perché

sulla base di tale documento risulta che alcune regioni abbiano già dato indicazioni alle proprie aziende.

In ogni caso si osserva che il documento in parola (come tutti quelli della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome) non ha forza normativa, per cui le singole Regioni, qualora ritengano di diversamente interpretare le disposizioni dell'articolo 20 del D.Lgs.75/2017, ben possono disattenderlo, in tutto o in parte.